



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. <u>280</u>	del	<u>4 SET 2012</u>		
Oggetto: Ratifica della delibera Presidenziale n. 111/38 del 20 luglio 2012 - applicazione delibera n. 1438 del 07/06/2011 - Recupero dati per decorrenza termini iscrizione al Registro.				
<u>Esecuzione:</u>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>7 SET 2012</u>			

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** l'articolo 7 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 7 dello Statuto del CONI;
- VISTA** l'allegata delibera del Presidente del CONI n. 111/38 del 20 luglio 2012, adottata in via d'urgenza avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 8 dello Statuto del CONI, di autorizzazione al ripristino in via cautelativa nel Database del Registro dei dati delle associazioni/società sportive per le quali ricorrano le condizioni riportate nella succitata delibera, affinché possano ottenere l'iscrizione al Registro nel corrente anno sportivo 2012 (stagione sportiva 2011/2012) ovvero nello stesso anno sportivo di esclusione;

m


DELIBERA

La ratifica della delibera del Presidente del CONI n° 111/38 del 20 luglio 2012 che, allegata, forma parte integrante della presente delibera che sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art 7, punto 5, lettera r) dello Statuto del CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Visto
se ne propone l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare istruttoria e la
compatibilità con la normativa vigente.
Responsabile dell'Ufficio


Anna Ragnoli



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Deliberazione n° 1138

del 20 luglio 2012

IL PRESIDENTE

- VISTO** l'articolo 8 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 8, comma 1 dello Statuto del CONI;
- VISTO** l'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 (convertito con Legge 27 luglio 2004 n° 186) che, nel confermare il CONI quale unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 e succ. modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L.vo 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni. Inoltre, dispone che il CONI trasmetta annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi;
- VISTA** la delibera di Consiglio Nazionale n° 1394 del 19 giugno 2009 avente ad oggetto "il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - Regolamento di funzionamento" (modifica parziale delibera CN n° 1288/2004);
- VISTA** la delibera di Consiglio Nazionale n° 1438 del 7 giugno 2011 avente ad oggetto "Approvazione termini per l'iscrizione al Registro CONI - Efficacia del riconoscimento provvisorio per gli anni dal 2005 al 2010";
- AVUTO CONTO** che i termini a favore delle "nuove" società affiliate per effettuare l'iscrizione al Registro previsti dalla citata delibera n° 1438/2011 del 7 giugno 2011 sono strettamente numerici e non tengono conto delle eventuali festività ed includono l'attività di verifica formale propedeutica alla convalida svolta dai Comitati;
- AVUTO CONTO** altresì, che la mancata iscrizione comporta l'impossibilità di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi per la stagione sportiva di riferimento con le conseguenti possibili revoche dell'affiliazione stessa, oltre alle ripercussioni fiscali;
- PRESO ATTO** che sono state rilevate dagli Uffici competenti un numero elevato di situazioni nelle quali non si è giunti all'iscrizione nei termini, per un concorso di cause attribuibili o a negligenza delle associazioni/società interessate o ad impedimenti di varia natura e malfunzionamenti presso i

nostri Comitati Provinciali;

RITENUTO

opportuno ed urgente intervenire, in via cautelativa, per i casi in cui la mancata iscrizione al Registro delle associazioni/società sportive affiliate alle FSN/DSA/EPS possa essere ascritta ad inadempienza dei Comitati Provinciali CONI;

DELIBERA

- di autorizzare, nel corrente anno sportivo 2012 (stagione sportiva 2011/2012) ovvero nello stesso anno sportivo di esclusione, il ripristino nel Database del Registro - mediante interventi manuali da parte del partner ConiNet SpA - dei dati delle associazioni/società sportive affiliate alle FSN/DSA/EPS, ancorché cancellate per decorrenza dei termini di iscrizione, qualora esse abbiano trasmesso **la dichiarazione sostitutiva priva di vizi formali almeno quattro giorni lavorativi** prima della data limite per l'iscrizione. Farà fede la data di ricevimento della raccomandata a.r., la data di ricevimento del fax, oppure la data di protocollo se la presentazione della documentazione è avvenuta per "raccomandata a mano";
- di stabilire come segue gli adempimenti correlati alla convalida delle dichiarazioni sostitutive a carico dei Comitati CONI:
 - I Comitati sono tenuti a provvedere alla verifica entro i **tre giorni lavorativi** successivi a quello di ricevimento della dichiarazione sostitutiva **priva di vizi formali**.
 - Qualora la documentazione ricevuta dal Comitato CONI non fosse atta alla convalida (illeggibile, mancanza documento, documento scaduto e/o illeggibile, etc.) alla associazione/società, su cui grava, comunque, l'onere di accertarsi che la ricezione del documento sia avvenuta, saranno rese note le irregolarità **al massimo entro un giorno** lavorativo successivo alla ricezione affinché possa provvedere alla regolarizzazione. La segnalazione alle associazioni/società interessate dovrà avvenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail risultante associato all'utenza. Dall'avvenuta regolarizzazione decorreranno nuovamente i tempi sopra indicati per la convalida che, si ribadisce deve avvenire nei limiti di cui alla delibera n°1438/2001.
 - Al fine di disporre gli opportuni interventi sull'applicativo, il Segretario del Comitato ha la responsabilità di trasmettere alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi la documentazione pervenuta al Comitato, certificando la data di acquisizione e relazionando sui gravi motivi che hanno impedito al Comitato lo svolgimento del proprio incarico.

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica della Giunta Nazionale nella prima riunione utile che provvederà a sottoporre la stessa al Consiglio Nazionale per le materie di competenza.


Giovanni Petrucci